

DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2022

495/2022/R/IDR

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ANTICIPAZIONE FINANZIARIA VOLTA ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TREND DI CRESCITA DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SUI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1222^a *bis* riunione del 13 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (di seguito: decreto-legge 21/22), come convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (e, in particolare, l'articolo 2, comma 3), come convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali." (di seguito decreto-legge 115/22);
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (di seguito decreto-

- legge 144/22); la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022;
 - il documento dell’Autorità 26 aprile 2022, 184/2022/R/IDR, recante “Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 459/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 580/2019/R/IDR come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 459/2022/R/IDR);
 - la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
 - la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per

la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, da trasmettere all’Autorità entro il 30 aprile 2022;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all’aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- i criteri di riconoscimento dei costi di energia elettrica nella tariffa del servizio idrico integrato sono stati stabilmente definiti dall’Autorità a partire dal 2012, secondo un’impostazione tesa a valorizzare, tenuto conto dei profili di consumo delle gestioni, azioni di efficientamento nelle strategie di acquisto nel medio e nel lungo periodo e, successivamente, alla luce di una dinamica dei prezzi favorevole per gli acquirenti, ponendo enfasi anche sul contenimento delle quantità consumate;
- più di recente, con la sopra citata deliberazione 639/2021/R/IDR, l’Autorità:
 - in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario θ , ha previsto che:
 - o la determinazione delle tariffe del 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio

- relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- o la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - nell'ambito delle misure per la *promozione dell'efficienza*, con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi, ferma restando la richiamata impostazione seguita dall'avvio della regolazione dell'Autorità, tesa a valorizzare i miglioramenti nell'ambito di valutazioni pluriennali fondate su dati accertabili e di consuntivo, ha:
 - o individuato un costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui all'articolo 20 del MTI-3) pari a 0,1543 €/kWh per il 2022 e a 0,1618 €/kWh per il 2023, evidenziando che tali valori (estremi superiori degli intervalli posti in consultazione nell'ambito del documento 489/2021/R/IDR) sono stati identificati alla luce della volatilità riscontrata negli ultimi mesi del 2021, nonché in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 1/2020-DSID ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023, una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del servizio idrico a cui, nel 2021, è seguito un incremento;
 - o previsto, altresì, alla luce degli elementi acquisiti in esito alla citata consultazione, che possa essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente CO_{EE}^a , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica (consentendo cioè di anticipare la metà dell'incremento stimabile - alla fine del 2021 - relativamente al costo della fornitura elettrica per il 2022 e il 2023), nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti;
 - o precisato che gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente $Op_{EE}^{exp,a}$ (quantificabile nel limite massimo del 25% del costo per l'energia elettrica computato in base alla formula di cui al comma 20.1 del MTI-3), saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- successivamente, in esito al procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio

idrico integrato di cui alla menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR - avviato in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*” - con la deliberazione 229/2022/R/IDR l’Autorità ha introdotto specifiche misure straordinarie, tra le quali, la possibilità:

- con riferimento all’anno $a = \{2022\}$, di formulare (entro il 30 giugno 2022) motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lett. b);
- laddove l’entità del costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2023\}$, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali (comma 1.1, lett. c).
- nello specifico, all’articolo 2 della medesima deliberazione 229/2022/R/IDR, è stato previsto che l’attivazione delle citate forme di anticipazione finanziaria richieste dall’Ente di governo dell’ambito alla CSEA, a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, fosse subordinata alle seguenti condizioni di ammissibilità:
 - assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;
 - ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell’ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
 - aver fatto ricorso - nell’ambito dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea - alla facoltà di valorizzare, per l’annualità $a = \{2022\}$, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (CO_{EE}^a);
 - assunzione dell’impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22;
- la citata deliberazione 229/2022/R/IDR ha, altresì, previsto che la quantificazione dell’anticipazione (ANT) non fosse superiore al 35% del costo per l’energia elettrica

(CO_{EE}^{2022}) quantificato in base alla formula di cui al comma 20.1 del MTI-3, ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022;

- alla scadenza fissata (30 giugno 2022) sono state trasmesse alla CSEA, informandone l'Autorità, le richieste presentate dai pertinenti Enti di governo dell'ambito per nove gestori, con riferimento a sei dei quali sono state positivamente verificate le condizionalità sopra richiamate con conseguente erogazione dell'anticipazione finanziaria da parte della CSEA.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la richiamata deliberazione 229/2022/R/IDR, l'Autorità ha rinviato a successive valutazioni – alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell'energia che venissero in rilievo – l'eventuale adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento;
- nei primi mesi del secondo semestre del 2022, sono stati riscontrati:
 - casi in cui, nell'ambito delle proposte di aggiornamento tariffario biennale – elaborate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR nel rispetto delle modalità di cui alla determina 1/2022-DSID – gli Enti di governo hanno esplicitato di essersi avvalsi, in tutto o in parte, delle facoltà enucleate al comma 1.1 della deliberazione 229/2022/R/IDR al fine di anticipare almeno parzialmente gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, mitigandone l'impatto;
 - contesti (per cui non si è ancora provveduto alla trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento degli atti di programmazione di pertinenza) con riferimento ai quali sono state segnalate criticità nel mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni a seguito della crescita del costo di acquisto dell'energia elettrica;
- più in dettaglio, le associazioni rappresentative dei gestori hanno segnalato una *“crescente esposizione economica e finanziaria con evidenti effetti di squilibrio”*, anche sottolineando il positivo contributo che potrebbe derivare al riguardo da una *“riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di anticipazione finanziaria da parte di CSEA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 [della deliberazione 229/2022/R/IDR]”*;
- l'Autorità, con deliberazione 459/2022/R/IDR, ha sottolineato come il tempestivo recepimento della metodologia tariffaria di cui alle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione 229/2022/R/IDR successivamente varate al fine di mitigare gli effetti conseguenti alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, rappresenti un passaggio fondamentale per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e le condizioni di svolgimento delle prestazioni, a garanzia della continuità dei servizi essenziali. Contestualmente, ha avviato un procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, in particolare, nei casi in cui non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie all'aggiornamento delle determinazioni tariffarie per il biennio 2022 e 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla luce della straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia nonché per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, sono state di recente varate ulteriori misure governative in materia di “*contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica*”, in particolare prevedendo:
 - all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 115/22, che “*alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, (...) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019*”;
 - all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 144/22, che “*alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (...), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019*”.

RITENUTO CHE:

- anche tenuto conto dei più recenti elementi rappresentati dagli Enti di governo dell'ambito e dai gestori, sia necessario e urgente estendere e potenziare gli strumenti introdotti con deliberazione 229/2022/R/IDR al fine di contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse per l'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio

essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;

- sia, in particolare, opportuno prevedere una seconda finestra temporale entro la quale gli Enti di governo dell'ambito – su richiesta del pertinente operatore – possano formulare motivata istanza alla CSEA per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria, confermando, in linea generale, le condizioni di ammissibilità e di quantificazione, nonché le modalità di erogazione e restituzione dell'anticipazione disciplinate con deliberazione 229/2022/R/IDR

DELIBERA

Articolo 1

Secondo finestra temporale per l'anticipazione finanziaria

- 1.1 A fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 1.2 e 1.3, l'Ente di governo dell'ambito – su richiesta del pertinente gestore – può formulare, a partire dall'1 novembre 2022 e non oltre il 30 novembre 2022, motivata istanza alla CSEA, informandone l'Autorità, per l'attivazione delle forme di anticipazione finanziaria, introdotte dalla deliberazione 229/2022/R/IDR, connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica.
- 1.2 L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:
 - a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
 - b) ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell'ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR;
 - c) aver fatto ricorso - nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea - alla facoltà di valorizzare, per l'annualità $a = \{2022\}$, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3.
- 1.3 Il valore dell'anticipazione (ANT) deve soddisfare la seguente condizione:

$$ANT \leq 0,35 * CO_{EE}^{2022}$$

dove:

- CO_{EE}^{2022} è il costo per l'energia elettrica quantificato in base alla formula di cui al comma 20.1 del MTI-3, ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022.
- 1.4 La richiesta di anticipazione finanziaria alla CSEA di cui al comma 1.1 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1.2, lett. a), b) e c).
 - 1.5 Contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.1 e al comma 1.4, i medesimi Enti di governo dell'ambito trasmettono - corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando:
 - a) la valorizzazione della componente CO_{EE}^{2022} definita al comma 1.3, come risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
 - b) il riferimento all'atto o agli atti deliberativi di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022 e 2023, nonché l'avvenuta trasmissione degli stessi all'Autorità.
 - 1.6 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi dei precedenti commi, la CSEA provvede ad erogare, entro il 31 dicembre 2022, gli importi calcolati nel rispetto della condizione di cui al comma 1.3.
 - 1.7 Il gestore beneficiario dell'anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2024, in due rate annuali, la prima delle quali al 31 dicembre 2023. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.
 - 1.8 Ai fini delle anticipazioni erogate ai sensi del presente Articolo, la CSEA può utilizzare le giacenze disponibili presso i conti alimentati dalle componenti perequative istituite per il servizio idrico integrato.
 - 1.9 La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui ai commi 1.4 e 1.5.
 - 1.10 La CSEA verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.2, nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui ai commi 1.4 e 1.5, anche mediante controlli a campione.
 - 1.11 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 1.10, la CSEA accerti che il gestore del servizio idrico integrato abbia indebitamente percepito l'anticipazione di cui al comma 1.3, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'accertamento.

- 1.12 Qualora il gestore riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini